



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 01 - DEMANIO MARITTIMO E CONTRATTI DI FIUME, DI LAGO E DI
COSTA**

Assunto il 20/01/2022

Numero Registro Dipartimento: 73

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 483 del 21/01/2022

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL TERMINE DELLA STAGIONE BALNEARE 2021 IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 116/2008 E S.M.I E DEL D.M. 30 MARZO 2010 E SS.MM.II. - ANNUALITÀ 2022.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art. 31 comma 1 della legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale";
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.";
- il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- il D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 recante "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE";
- il Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" pubblicato sulla GU n. 119 del 24-5-2010 - Suppl. Ordinario n.97;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 9495 del 22/09/2021 con il quale è stato rinnovato il conferimento dell'incarico di dirigenza in reggenza del Settore Demanio Marittimo e Contratti di Fiume, di Lago e di Costa del Dipartimento Tutela dell'Ambiente all'Avv. Elvira Costantino;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 con il quale è stato approvato il "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale" n. 9 del 7/11/2021;
- il D.P.G.R. n. 191 del 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito, all'ing. Gianfranco Comito l'incarico, di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 lettera a) del D.lgs. n. 116/08 rientrano nelle funzioni della Regione:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- b) l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione;
- e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- f) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;

ATTESO che la valutazione dei tratti di mare destinati alla balneazione deve essere basata sui risultati delle analisi effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) relativi alla stagione balneare 2021 e alle tre stagioni balneari precedenti – così come previsto dall'art. 7, comma 2 del D.lgs. 116/08 – sulla base dei quali le acque di balneazione sono classificate come: "scarse", "sufficienti", "buone" o "eccellenti";

PRESO ATTO della nota prot. n. 822/2022 del 16/01/2022, acquisita con prot. n. 17316 del 17/01/2022, con la quale l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria ha trasmesso la classificazione delle acque di balneazione della Regione Calabria per l'anno 2022;

CONSIDERATO che il decreto di classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal D.lgs. 116/08, deve essere portato a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate all'inizio della stagione di campionamento per l'adozione dei necessari provvedimenti di cui all'art. 5 del D.lgs. 116/08;

DATO ATTO:

- che le acque di balneazione classificate "scarse", devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, p.to 4 del D.lgs. 116/08;
- della razionalizzazione della rete di monitoraggio a seguito dell'ottimizzazione della localizzazione dei punti di prelievo, attraverso l'individuazione di acque di balneazione secondo "aree omogenee";
- della mancata classificazione di alcuni punti per motivazioni concernenti sia il divieto permanente di balneazione sia la richiesta di nuova classificazione dei punti;

RILEVATO che la classificazione si esplica mediante la redazione delle tabelle di seguito indicate:

- A) Schema di Valutazione e classificazione delle acque di balneazione - (Allegato A);
- B) Classificazione delle Acque di Balneazione della Regione Calabria – classificate in qualità

C) “Eccellente” (E), “Buona” (U) e “Sufficiente” (S) - (Allegato B);

D) Classificazione delle Acque di Balneazione della Regione Calabria - classificate “scarse” (X) - (Allegato C);

RITENUTO necessario provvedere alla classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione secondo i criteri stabiliti con la normativa in vigore;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

- di dare atto che ai sensi del citato D.lgs. 116/2008, le acque di balneazione sono classificate secondo lo schema “*Valutazione e classificazione delle acque di balneazione*” riportato nell'Allegato A.

- di individuare e classificare, ai sensi del D.lgs. 116/2018, le acque di mare della Regione Calabria destinate alla balneazione per l'anno 2022, in qualità “Eccellente” (E), “Buona” (U) e “Sufficiente” (S), come specificato nell'Allegato B.

- di disporre che le acque di balneazione classificate “scarse” – elencate nell'Allegato C – devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 , punto 4 del D.lgs. 116/08.

- di specificare che i tratti costieri non compresi nel presente provvedimento non sono adibiti alla balneazione per motivi diversi, così come previsto dal D.Lgs. 116/2008.

- di individuare le acque di balneazione secondo “Aree omogenee”, come da allegato D, per le quali la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento della serie di dati comprendenti almeno 16 campioni, necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art. 7, comma 4 e 5 del D.lgs. 116/2008).

- di dare atto che le acque di balneazione di cui all'Allegato E non sono state classificate per le motivazioni ivi riportate;

- di dare atto che, conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. 116/2008, sarà cura dei Comuni provvedere a dare giusta informazione ai cittadini sulle specificità dei tratti costieri di competenza territoriali anche traendo per ogni singolo tratto le informazioni riportate nella sezione "profili" del portale nazionale sulle acque di balneazione.

- di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza.

- di notificare il presente decreto a quei Comuni nel cui territorio ricadono le acque di balneazione raggruppate nell'Allegato C per i provvedimenti di competenza.

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Sottoscritta dal Funzionario

SOLLIMA GIUSEPPE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

COSTANTINO ELVIRA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO

(con firma digitale)

